



COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SINDACO

ORDINANZA SINDACO

N. 2 DEL 07/01/2026

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO G.RODARI IL GIORNO 08 GENNAIO 2026 PER GUASTO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

LA SINDACA

VISTA la segnalazione pervenuta presso l'Ufficio Tecnico Comunale in data 07 gennaio 2026 alle ore 7.30, da parte del Personale Scolastico della Scuola Primaria di Viale Dante n. 11, riguardante una considerevole perdita d'acqua e conseguente allagamento di alcuni locali dell'edificio;

RILEVATO che a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, tale allagamento risulta causato da un guasto dell'impianto di distribuzione del riscaldamento;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 1 del 07/01/2026 con cui si procede alla sospensione delle attività didattiche per la giornata del 07/01/2026;

RITENUTO quindi, ai fini della tutela degli alunni e degli insegnanti, di sospendere ulteriormente, per la giornata del 08/01/2026, l'attività didattica riguardante la scuola Primaria Istituto G. Rodari di Viale Dante a causa delle suindicate problematiche;

INFORMATA allo scopo l'autorità scolastica locale;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, demandando ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

VISTO l'art. 650 C.P., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" secondo cui "chiunque non osserva un provvedimento legalmente datato dall'Autorità per regioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00";

VISTO, infine, l'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che prevede che, "se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi";

DATO ATTO che, per esigenze di celerità del procedimento non si procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 21 bis della L. 241/1990 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario ed urgente, a tutela della incolumità delle persone, provvedere a sospendere, per la giornata del 08/01/2026, l'attività scolastica riguardante la scuola Primaria Istituto G. Rodari di Viale Dante;

DATO ATTO che con nota prot. n. 208 del 07/01/2026 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ordina

- per i motivi espressi in premessa la sospensione completa dell'attività didattica nella Scuola Primaria di Viale Dante n. 11 per il giorno 08 Gennaio 2026;
- di dare incarico ai competenti uffici eseguire e pubblicizzare la presente ordinanza;

Demanda

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

Avverte

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Si Comunichi

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- all'Istituto Comprensivo G. Rodari e alla Prefettura di Torino;

Avverte

- che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine;
- che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ricorso al Prefetto di Torino

Torre Pellice, il 07/01/2026

LA SINDACA
Maurizia Margherita ALLISIO
(Firmato digitalmente)